



COMUNE DI BARBANIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Andreis n. 4

10070 – BARBANIA (TO)

Ordinanza n. 19/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E/O DETENTORI DI CANI PER L'UTILIZZO DELLA MUSERUOLA E DEL GUINZAGLIO.

IL SINDACO

- Considerato che nel breve periodo si sono verificati episodi che hanno comportato problematiche per l'incolumità e la sicurezza pubblica dovuti alla presenza sul territorio comunale di cani di proprietà che, sebbene accompagnati dai proprietari, hanno aggredito altri cani;
- Preso atto inoltre che alcuni proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio anche l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;
- Accertato che tali comportamenti sono causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari dei cani;
- Valutato che la gestione responsabile degli animali ovvero della conoscenza e dell'attuazione, da parte dei proprietari e detentori di precisi obblighi e comportamenti, con particolare riferimento all'obbligo per il proprietario e/o detentore del cane di mettere in atto ogni accorgimento necessario al fine di evitare che il proprio animale arrechi danno a persone, animali e cose;
- Considerato che l'utilizzo della museruola obbligatoria in determinati luoghi in seguito individuati e l'utilizzo del guinzaglio su tutto il territorio comunale sia un modo per prevenire ed evitare che si vengano a creare le problematiche sopra predette;
- Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Visti:

- La Legge quadro 14.08.1991, n. 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
- La Legge 24.11.1981 n. 689 in materia di depenalizzazione del sistema penale;
- Gli articoli 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- Legge Regionale n. 16 del 9 aprile 2024 "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo";
- L'art. 672 e 727 del codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";
- L'art. 2052 del Codice civile "Danno cagionato da animali";
- Lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

a decorrere dalla data di esecutività della presente ordinanza, ai proprietari e detentori di cani a qualsiasi titolo, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

- 1) È fatto divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico sito nel territorio comunale, ed è obbligatorio l'uso del guinzaglio in modo continuativo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico presenti su tutto il territorio comunale;
 - 2) È fatto obbligo ai proprietari/detentori di cani di qualsiasi taglia e razza di avere al seguito la museruola in luogo pubblico o aperto al pubblico su tutto il territorio comunale e di farla indossare all'animale all'interno e nelle pertinenze di bar, esercizi pubblici, circoli privati (pro loco), scuole e/o asili, uffici postali, istituti di credito (banche), parchi giochi ed altri luoghi frequentati da infanti, in occasione di eventi quali manifestazioni e fiere ed in luoghi in cui sono presenti molte persone o in presenza di altri animali ed in eventuali altri luoghi individuati dal comune ed indicati dall'apposizione di idoneo cartello informativo; Il proprietario/detentore del cane deve inoltre provvedere ad esibire e/o a fare indossare la museruola su richiesta delle forze dell'ordine e degli appartenenti alla Polizia Locale;
- Dalle presenti disposizioni sono esonerati:
- a) Cani da caccia e cani da pastore mentre sono impegnati nel loro lavoro;
 - b) Cani della protezione civile, per ciechi e quelli delle forze di polizia e dell'ordine durante il servizio;
 - c) I proprietari/detentori di cani aventi problematiche di salute impossibilitanti all'utilizzo della museruola che dovranno essere comprovate mediante l'esibizione/produzione alle forze di polizia di documentazione/certificazione rilasciata da medico veterinario competente; I proprietari/detentori devono comunque mettere in atto ogni azione necessaria per evitare situazioni che possono mettere a rischio l'incolumità di altrui persone/animali/cose anche mantenendo da quest'ultimi una distanza di sicurezza idonea.
 - d) L'utilizzo del guinzaglio non è necessario all'interno delle aree sgambamento cani comunali destinate appositamente a tale scopo.

SANZIONI

Restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e le responsabilità personali per i proprietari/detentori dell'animale previste dal Codice Civile con particolare riferimento all'art. 2052 "Danno cagionato da animali", e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, **la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 300,00;**

DISPONE

- Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito a tutte le Forze di Polizia e alla Polizia Locale.
- Che la presente ordinanza sia pubblicata sull'albo pretorio online, sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
- all'Ufficio di Polizia Locale;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Barbania.

La presente ordinanza diventerà esecutiva trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online comunale.

Dalla Residenza comunale, 20 novembre 2025



IL SINDACO

Drovetti Giuseppe

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Barbania

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Ufficio Polizia Locale, tel. [011.9243621](tel:011.9243621)

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Sindaco Giuseppe Drovetti.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

